

CONSULTA

Illegittimo congelare il numero dei dirigenti della p.a.

Oliveri a pag. 29

La Consulta boccia la norma della legge di Stabilità 2016. Ancora una vittoria per il Veneto

Illegittimo congelare i dirigenti Il blocco, in attesa della riforma, ha generato contenzioso

DI LUIGI OLIVERI

Illegittimo costituzionalmente il congelamento dei posti di qualifica dirigenziale stabilito dalla legge di stabilità del 2016.

La regione Veneto (spalleggiata dalle province autonome di Trento e Bolzano) si aggiudica un altro round davanti alla Consulta della lunga sfida sulla costituzionalità delle riforme, dopo quella clamorosa vinta lo scorso anno con la sentenza della Corte costituzionale 251/2016, causa dell'affossamento definitivo della riforma Madia della dirigenza.

Questa volta la Consulta interviene con la sentenza 14 luglio 2017, n. 191, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 nella parte in cui ha esteso anche a regioni e province autonome il divieto di effettuare assunzioni di qualifica dirigenziale e la cessazione di diritto, con risoluzione dei relativi contratti, degli incarichi conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e prima dell'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2016) a copertura dei posti dirigenziali resi indisponibili.

La Regione Veneto ha censurato tale norma per violazione

dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Secondo la Consulta, coglie nel segno in particolare la violazione del comma 4 dell'articolo 117, perché lo Stato si sarebbe

illegittimamente intromesso nella disciplina dell'organizzazione del personale regionale. La Corte costituzionale si è pronunciata nonostante l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 sia stato abolito dall'articolo 25, comma 4, del dlgs 75/2017 (riforma Madia), perché in particolare la cessazione di diritto imposta ai

dirigenti assunti nello spazio temporale citato dalla norma e la sua lunga applicazione, quasi un anno e mezzo, rende comunque attuale la materia del contendere: qualche dirigente regionale, cessato ope legis è rimasto illegittimamente escluso dal diritto di condurre un rapporto di lavoro correttamente costituito.

Ancora una volta, una norma di questa legislatura finalizzata alla realizzazione delle «riforme» cade all'analisi della legittimità costituzionale.

Una china piuttosto rovi-

nosa, che ha coinvolto pezzi importanti del disegno riformatore della pubblica amministrazione, come la già citata riforma della dirigenza.

L'articolo 1, comma 219, per altro, rientra nella discutibile prassi di anticipare effetti di riforme non ancora compiute. Infatti, il congelamento delle assunzioni dei dirigenti ivi previsto era disposto nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8,

11 e 17, della legge 124/2017, cioè le norme attuative della riforma Madia e, in particolare,

proprio in attesa dell'entrata in vigore della riforma della dirigenza, invece affossata.

Un modo di legiferare che ha caratterizzato anche la riforma delle province, disposta in attesa della riforma della Costituzione, mai entrata in vigore a seguito dell'esito del referendum del 4 dicembre del 2016 e che lascia parecchi cocci nell'ordinamento e, soprattutto, dovrebbe essere di insegnamento e indicare di evitare di disporre norme il cui scopo è anticipare o, comunque, spianare la strada a riforme che poi non entrano in vigore.

Sulla dirigenza, in particolare, la riforma Madia si caratterizza per la poca accortezza con la quale sono stati gestiti i rapporti con le regioni, prevedendo il semplice parere invece dell'intesa in Conferenza unificata a proposito della riforma complessiva della dirigenza o, nel caso dell'articolo 1, comma 219, della legge 208/2017, un'invasione di campo nelle prerogative delle regioni.





La sentenza della
Consulta sul sito
[www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)